
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021 Giuseppina Pulvino - Regione Emilia - Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

**PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021 Giuseppina Pulvino - Regione Emilia - Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

Progetto di legge di iniziativa dei consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna:

**ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI (OGGETTO 2809)**

Il progetto di cui sopra, è stato presentato il 4 marzo 2021 ed è stato sottoscritto da tutti i Consiglieri del Partito Democratico e da un Consigliere del Gruppo Emilia-Romagna Coraggiosa ecologista e progressista.

È stato assegnato per l'istruttoria alla Commissione IV "Politiche per la salute e politiche sociali". Ad oggi è stato nominato il relatore, nella persona del Consigliere Antonio Mumolo, ma non è ancora cominciato l'esame dell'articolato in Commissione.

Il progetto di legge in oggetto si compone soltanto di 4 articoli di cui i principali sono l'articolo 1 e l'articolo 3.

**L'articolo 1** descrive l'oggetto e le finalità della legge e al comma 1 dispone:

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende USL del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia).

**L'articolo 3** contiene invece la *Norma finanziaria* e dispone nell'unico comma:

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

**L' articolo 2** poi contiene una clausola valutativa, prevedendo che con cadenza triennale la Giunta presenti alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della legge.

**L' articolo 4**, infine, concerne l'entrata in vigore.

Con il presente progetto di legge si intende estendere l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Ausl alle persone senza dimora presenti nel territorio regionale, privi di una iscrizione anagrafica. L'obiettivo è di far sì che i senza dimora, nel caso di malattia, possano rivolgersi, per essere adeguatamente assistiti, anche ai medici di medicina generale, anziché accedere soltanto ai servizi di Pronto Soccorso o, eventualmente, a servizi resi da associazioni o organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione in cui operano medici volontari iscritti nell'Anagrafe regionale dei medici prescrittori (ARMP), come previsto dalla DGR n.27/2018.

Al tempo stesso il progetto di legge persegue l'obiettivo di garantire un migliore impiego delle risorse pubbliche, addirittura riducendo la spesa sanitaria. Dalla relazione



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 10 e 11 giugno 2021

Giuseppina Pulvino - Regione Emilia - Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

introduttiva, infatti, si evince che, in mancanza della residenza anagrafica, le persone senza dimora possono accedere ai soli servizi di Pronto Soccorso, il cui costo è stimato mediamente per singolo intervento sui 250 euro, con punte addirittura di 400 euro e con un minimo di 150 euro, mentre il costo di un Medico di Medicina Generale per ogni paziente è di 44 euro l'anno.

Il progetto di legge in oggetto trova dunque fondamento innanzitutto nell'articolo 32, comma 1, della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

In secondo luogo, le misure contenute nel progetto di legge traggono fondamento in quell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla materia della "tutela della salute," che ha sottolineato, con indirizzo costante, che essa deve considerarsi estesa a tutti i profili che possono incidere sulla tutela della salute anche se privi di una valenza propriamente assistenziale, includendo **anche i profili organizzativi e gestionali** della sanità regionale, che quindi può essere oggetto di differenziazione, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi statali.

Il principio, dunque, previsto dall'articolo 19, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui "gli utenti del servizio sanitario regionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza", secondo i proponenti il progetto di legge costituisce un limite rientrante nella competenza organizzativa regionale relativa al servizio sanitario, e, pertanto, superabile, anche alla luce del principio dell'universalità della tutela sanitaria, previsto dall'articolo 1 della stessa Legge n.833.

Volendo richiamare alcune pronunce della Corte costituzionale con riferimento a tale ambito (sia pure non citate espressamente nella relazione al progetto di legge) si ricorda che, per la Corte, *l'organizzazione dei sistemi sanitari regionali o, meglio, di tutte le strutture sanitarie o socio-sanitarie, rientra tra le competenze proprie della legislazione regionale* (cfr. Corte cost., sent. 20/2020). Inoltre, la nozione di principio fondamentale *"non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le 'materie' hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo"*; né può *"essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza"*, ma *"deve tener conto del contesto"*. I principi fondamentali, *"nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline"*, non sono autosufficienti, ma implicano norme di attuazione mediante la legislazione regionale (Corte cost., sentt. nn. 177/1988, 50/2005, 336/2005, 200/2009, 16/2010), sicché non violano i principi fondamentali della materia le discipline regionali che ne integrano il contenuto senza alterarne la *ratio*.